

COMUNICAZIONI**Missioni valevoli
nella seduta del 27 luglio 2000.**

Acquarone, Angelini, Bordon, Brunetti, Burani Procaccini, Calzolaio, Cananzi, Carli, Corleone, D'Amico, Danieli, Fabris, Fassino, Gambale, Giovanardi, Ladu, Landolfi, Li Calzi, Lumia, Maccanico, Maggi, Mattarella, Mattioli, Melandri, Morgando, Muzio, Nesi, Niccolini, Nocera, Ostillio, Paganò, Pecoraro Scanio, Pisanu, Ranieri, Rivera, Schietroma, Sica, Solaroli, Turco, Visco.

Annunzio di proposte di legge.

In data 26 luglio 2000 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

CAROTTI: « Disposizioni in materia di attribuzioni del giudice dell'udienza preliminare » (7254);

SIMEONE: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'attività dei consorzi di bonifica » (7255);

MALGIERI ed altri: « Concessione di un finanziamento all'Istituto per la Storia del Risorgimento italiano di Roma, per indifferibili opere di restauro funzionale e per la informatizzazione del materiale archivistico » (7256);

BASSO ed altri: « Modifica all'articolo 44 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in materia di esercizio del diritto di prelazione degli enti locali ai fini dell'acquisto dei beni immobili del Ministero della difesa » (7257);

CANGEMI ed altri: « Introduzione del divieto delle terapie eletroconvulsivanti » (7258);

BUTTI: « Attribuzione all'idroscalo di Como della qualifica di "aeroporto di interesse nazionale" » (7259);

PAMPO ed altri: « Disposizioni in materia di indennità ai cittadini inoccupati » (7260);

PAMPO ed altri: « Disposizioni in materia di indennità di disoccupazione » (7261);

PAMPO ed altri: « Norme in favore degli studenti universitari e dei neolaureati » (7262);

GASPARRI e ASCIERTO: « Istituzione del "comparto sicurezza" per il personale non dirigente e non di leva delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare » (7263);

TURRONI: « Disposizioni in materia di aspettative, permessi e indennità degli amministratori degli Enti parco nazionali » (7264);

VOLONTÈ ed altri: « Disposizioni per la tutela dei lavoratori nell'ambito dei rapporti di lavoro » (7265).

In data 27 luglio 2000 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

MASTELLA e MANZIONE: « Accesso nel territorio della Repubblica di Emanuele Filiberto di Savoia » (7266);

EDO ROSSI: « Istituzione del Fondo per il rilancio dei progetti di sviluppo industriale e per l'ammortamento dei titoli di Stato » (7267);

BIELLI ed altri: « Modifiche alla disciplina in materia di opponibilità del segreto di Stato » (7268);

TASSONE ed altri: « Disposizioni in materia di retribuzione dei dirigenti di seconda fascia del comparto Ministeri » (7269);

MENIA ed altri: « Norme per l'indennizzo dei beni perduti dai cittadini italiani nei territori dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia ceduti alla Jugoslavia » (7270);

SAONARA: « Modifica all'articolo 1751-bis. del codice civile in materia di patto di non concorrenza » (7271);

BORGHEZIO: « Disciplina delle professioni sanitarie svolte da operatori in medicine non convenzionali » (7272).

Saranno stampate e distribuite.

Adesione di deputati a proposte di legge.

La proposta di legge ZANI ed altri: « Concessione di contributi per il pagamento dei canoni di locazione ai lavoratori non residenti » (5990) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Finocchiaro Fidelbo.

La proposta di legge TESTA ed altri: « Valorizzazione e tutela delle produzioni e delle lavorazioni alimentari tipiche italiane » (6974) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Piscitello, Fantozzi, Di Capua, Dalla Chiesa, Rogna Manassero di Costiglione, Albanese e Prestamburgo.

La proposta di legge LUCA ed altri: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla povertà minore » (6981) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Niedda.

La proposta di legge TARGETTI ed altri: « Agevolazioni per la quotazione, l'al-

largamento dell'azionariato e la capitalizzazione delle piccole e medie imprese tramite lo strumento del *leasing* azionario » (7036) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Cennamo e Niedda.

La proposta di legge REPETTO ed altri: « Disposizioni per la realizzazione e gestione in sicurezza di piste destinate allo sci e ad altri sport invernali » (7046) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Scozzari.

La proposta di legge SIMEONE ed altri: « Nuove norme in materia di registrazione dei veicoli » (7047) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Savarese.

La proposta di legge SANTORI ed altri: « Disposizioni in materia di cessione e cartolarizzazione dei crediti contributivi vantati dall'INPS nei confronti delle aziende agricole » (7092) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Aracu, Becchetti, Vincenzo Bianchi, Nuccio Carrara, Fratta Pasini, Garra, Gazzilli, Giannattasio, Mancuso, Manzoni, Marinacci, Matranga, Antonio Pepe, Polizzi, Russo, Scaltritti, Stagni d'Alcontres e Tringali.

La proposta di legge STUCCHI: « Modifica all'articolo 19 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, in materia di ricorsi amministrativi promossi dai consiglieri comunali e provinciali » (7102) è stata successivamente sottoscritta dai deputati CÈ, Chinccarini, Fontan, Martinelli, Rodeghiero, Santandrea, Stefani e Vascon.

La proposta di legge BIONDI ed altri: « Introduzione dell'articolo 727-bis del codice penale, in materia di combattimento tra animali » (7109) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Acciarini.

La proposta di legge MAIOLO ed altri: « Concessione di amnistia e indulto » (7130) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Viale e Lucchese.

Trasmissione dal Senato.

In data 27 luglio 2000 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza i seguenti disegni di legge:

S. 3358. — « Modifiche alle leggi 14 luglio 1965, n. 963, e 17 febbraio 1982, n. 41, sulla disciplina della pesca marittima » (*approvato dalla Camera e modificato dal Senato*) (2071-B);

S.4603 — « Misure finanziarie di sostegno al settore agricolo » (*approvato dal Senato*) (7273).

Saranno stampati e distribuiti.

Approvazione di progetti di legge in Commissioni.

Nella seduta di giovedì 27 luglio 2000, in sede legislativa, sono stati approvati i seguenti progetti di legge:

dalla II Commissione (Giustizia):

S. 233-647-2189-4151. — SIMEONE ed altri; SERVODIO ed altri; RIZZA ed altri; MANTOVANO ed altri; MOLINARI ed altri: « Nuove norme in materia di cancellazione dagli elenchi dei protesti cambiari » (*approvata in un testo unificato, dalla II Commissione permanente della Camera e modificata dalla II Commissione permanente del Senato con l'unificazione delle proposte di legge n. 233, d'iniziativa dei senatori Germanà e Lauro; n. 647, d'iniziativa dei senatori Pedrizzi e Monteleone e n. 2189, d'iniziativa dei senatori Pedrizzi ed altri*) (455-770-1157-2527-4391-B);

S. 4490. — Senatori ANTONINO CARUSO e BUCCIERO: « Modifica della Tabella A allegata al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, con riferimento ai Tribunali di Bergamo, Como e Lecco » (*approvato dalla II Commissione permanente del Senato*) (7058).

dalla VIII Commissione permanente (Ambiente, Territorio e lavori pubblici):

« Interventi per i Giochi olimpici invernali “Torino 2006” » (6831), *con l'assorbimento delle seguenti proposte di legge: Massa e Merlo: « Disposizioni concernenti gli interventi per lo svolgimento dei Giochi olimpici invernali dell'anno 2006* (6489); Martinat ed altri: « Disposizioni per gli interventi connessi allo svolgimento delle Olimpiadi invernali di Torino del 2006 » (6652), che pertanto saranno cancellate dall'ordine del giorno.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti, in sede referente, alle sotto indicate Commissioni permanenti:

alla VIII Commissione (Ambiente):

CÈ ed altri: « Disposizioni per la realizzazione della tratta autostradale Brescia-Milano » (7200) *Parere delle Commissioni I, V, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e III (Affari esteri):

CAVERI ed altri: « Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992 » (7201) *Parere delle Commissioni II, V, VII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

Assegnazione di una proposta di legge a Commissione in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, la seguente proposta di legge è deferita alla Commissione speciale per l'esame dei progetti di legge recanti misure per la prevenzione e la repressione dei fenomeni di corruzione, in sede refe-

rente, per consentirne l'abbinamento, ai sensi dell'articolo 77 del regolamento, con le proposte di legge nn. 244-ter, 403-ter, 780-ter, 1417-ter, 1628-ter, 2327-ter, 2576-ter, 2586-ter, 2610-ter e 4594, vertenti sulla materia:

DE BENETTI: « Disciplina delle attività di rappresentanza di interessi presso organismi istituzionali » (6892).

Trasmissioni dalla Corte dei conti.

La Corte dei conti – sezione di controllo sugli atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato – con lettera in data 24 luglio 2000, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione emessa in data 13 giugno 2000, in merito alla relazione del consigliere delegato all'ufficio di controllo sugli atti del Ministero per i beni culturali e ambientali, concernente il controllo sulla gestione degli interventi di manutenzione, recupero e restauro del patrimonio culturale di competenza delle soprintendenze per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici delle regioni Calabria e Campania, relativa all'esercizio finanziario 1998.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Il presidente della Corte dei conti – con lettera in data 25 luglio 2000, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione con cui la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Accademia nazionale dei Lincei per gli esercizi dal 1996 al 1998.

Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dagli enti ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della legge stessa (doc. XV, n. 280).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Trasmissione dal ministro degli affari esteri.

Il ministro degli affari esteri con lettera in data 21 luglio 2000, ha trasmesso la relazione programmatica ed il conto consuntivo per l'anno 1999 dell'Accademia di diritto internazionale de l'Aja.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Trasmissione dal ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Il ministro del lavoro e della previdenza sociale con lettera in data 25 luglio 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 23, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, la relazione riferita al secondo trimestre dell'anno 1999, concernente i dati relativi all'erogazione dei trattamenti di mobilità.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Trasmissione dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha trasmesso, ai sensi del comma 2 dell'articolo 9-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 8 della legge 3 aprile 1997, n. 94, copia dei seguenti decreti ministeriali di utilizzo del Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa, che sono deferiti alla V Commissione permanente (Bilancio) nonché alle sottoindicate Commissioni:

- n. 47928 (*alla VII Commissione*);
- n. 49974 (*alla VIII Commissione*);
- n. 56958 (*alla IX Commissione*);
- n. 51877 (*alla XI Commissione*).

Trasmissione da Ministeri.

I ministeri competenti hanno trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 4-quinquies, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 1, comma 2, della legge 3 aprile 1997, n. 94, copia dei seguenti decreti ministeriali concernenti variazioni compensative nell'ambito di unità previsionali di base dello stato di previsione dei medesimi Ministeri per il 2000, che sono tutti deferiti alla V Commissione permanente (Bilancio) nonché alle sottoindicate Commissioni:

3 decreti del ministro dell'interno del 31 maggio, del 6 luglio e del 7 luglio 2000 (*alla I Commissione*);

2 decreti del ministro degli affari esteri dell'11 luglio e del 17 luglio 2000 (*alla III Commissione*);

decreto del ministro della difesa del 6 luglio 2000, n. BL/1/35/2000 (*alla IV Commissione*);

decreto del ministro dell'ambiente del 7 luglio 2000, prot. 12978/RIBO/M/DI/G/SP (*alla VIII Commissione*);

decreto del ministro dei lavori pubblici del 7 giugno 2000, n. 6029 (*alla VIII Commissione*);

decreto del ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 13 luglio 2000 (*alla X Commissione*);

2 decreti del ministro della sanità del 1º giugno 2000 (*alla XII Commissione*);

4 decreti del ministro delle politiche agricole e forestali del 21 giugno 2000, del 23 giugno 2000, n. 222, del 27 giugno 2000, n. 5237 e del 3 luglio 2000, n. 10340 (*alla XIII Commissione*).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

Sono pervenute alla Presidenza dai competenti ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Sono pubblicate nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

PROPOSTA DI LEGGE: S. 273 – SENATORI DANIELE GALDI ED ALTRI: NUOVE NORME IN MATERIA DI INTEGRAZIONE AL TRATTAMENTO MINIMO (APPROVATA DAL SENATO) (6250) E DELLE ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE: CALDEROLI; CORDONI ED ALTRI; POLI BORTONE; BASTIANONI (135-898-1012-3419)

(A.C. 6250 – Sezione 1)

ARTICOLO UNICO DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 6250 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

1. In deroga all'articolo 6, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, sostituito dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni, nei confronti di coloro che siano nella condizione di cui all'articolo 2, comma 3, del citato decreto legislativo n. 503 del 1992 ed ai quali, alla data del 31 dicembre 1992, mancavano non più di due anni al raggiungimento dell'età pensionabile prevista dalla normativa vigente alla predetta data, l'integrazione al trattamento minimo, fermo restando il limite di reddito proprio, è attribuita, a decorrere dal 1° gennaio 2000, nella misura del 70 per cento in presenza di reddito cumulato con quello del coniuge di importo superiore a quattro volte e non eccedente cinque volte l'ammontare annuo del trattamento minimo del fondo pensioni lavoratori dipendenti calcolato in misura pari a tredici volte l'importo mensile in vigore al 1° gennaio di ciascun anno e nella misura del 40 per cento in presenza di reddito cumulato non eccedente sei volte l'ammontare del trattamento minimo medesimo.

2. Ai soggetti di cui al comma 1, ai quali, alla data del 31 dicembre 1992, mancavano non più di tre anni al raggiun-

gimento dell'età pensionabile prevista dalla normativa vigente alla predetta data, l'integrazione al trattamento minimo, fermo restando il limite di reddito proprio, è attribuita, nelle stesse misure percentuali e per le stesse fasce di reddito di cui al comma 1, con decorrenza dal 1° gennaio 2001 e dal 1° gennaio 2002 a seconda che la data di nascita cada nel primo oppure nel secondo semestre dello stesso anno di nascita.

3. L'integrazione è attribuita nell'aliquota prevista per la fascia in cui il reddito si colloca in misura tale da non comportare il superamento del limite massimo di reddito previsto per tale fascia e la parte di integrazione eventualmente eccedente è ridotta in ragione del rapporto tra l'aliquota prevista per la fascia successiva e quella prevista per la fascia in cui il reddito si colloca.

4. Per le pensioni con decorrenza nell'anno 1994 è fatta salva, se più favorevole, la previgente disciplina.

5. L'importo erogato a titolo di integrazione al trattamento minimo ai sensi dei commi 1 e 2 è rideterminato ovvero sospenso in relazione alle variazioni dell'ammontare del reddito cumulato che dovessero intervenire successivamente alla data di decorrenza della pensione.

6. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2, quantificato in lire 68 miliardi per il 2000 e in lire 80 miliardi a decorrere dal 2001, si provvede:

a) quanto a lire 29.650 milioni per il 2000, 30.000 milioni per il 2001 e 30.000

milioni per il 2002, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo;

b) quanto a lire 350 milioni per l'anno 2000 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia;

c) quanto a lire 38.000 milioni per l'anno 2000 ed a lire 50.000 milioni per gli anni 2001 e 2002, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, come da ultimo rifinanziata dalla tabella D della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

7. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO UNICO DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Al comma 1, sopprimere le parole da: nei confronti fino a: predetta data.

1. 1. Santori, Gazzara, Taborelli, Prestigiacomo.

Al comma 1, sostituire le parole: non più di due anni *con le seguenti:* non più di cinque anni.

Conseguentemente:

al comma 2, sostituire le parole: non più di tre anni *con le seguenti:* non più di cinque anni;

al comma 6, alinea, sostituire le parole: lire 68 miliardi per il 2000 e in lire 80 miliardi *con le seguenti:* lire 161 miliardi per il 2000 e lire 193 miliardi;

al comma 6, lettera a), sostituire le parole: lire 29.650 milioni per il 2000, 30.000 milioni per il 2001 e 30.000 milioni *con le seguenti:* lire 69.125 milioni per il 2000, 72.000 milioni per il 2001 e 72.000 milioni;

al comma 6, lettera b), sostituire le parole: lire 350 milioni *con le seguenti:* lire 875 milioni;

al comma 6, lettera c), sostituire le parole: lire 38.000 milioni per l'anno 2000 ed a lire 50.000 milioni *con le seguenti:* lire 91.000 milioni per l'anno 2000 ed a lire 121.000 milioni.

1. 16. Pampo, Ascierto.

Al comma 1, sostituire le parole: non più di due anni *con le seguenti:* non più di cinque anni.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: non più di tre anni *con le seguenti:* non più di cinque anni;

1. 17. Pampo, Ascierto.

Al comma 1, sostituire le parole: non più di due anni *con le seguenti:* non più di cinque anni.

1. 18. Pampo, Ascierto.

Al comma 1, sopprimere le parole: , fermo restando il limite di reddito proprio,

- 1. 2.** Santori, Gazzara, Taborelli, Prestigiacomo.

Al comma 1, sopprimere le parole da: calcolato fino a: ciascun anno.

- 1. 3.** Santori, Gazzara, Taborelli, Prestigiacomo.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. A decorrere dal 1º gennaio 1999 per i soggetti coniugati e non legalmente separati, ai fini dell'integrazione al minimo, si tiene conto dei redditi cumulati con quelli del coniuge.

- 1. 4.** Santori, Gazzara, Taborelli, Prestigiacomo.

Al comma 2, sostituire le parole: non più di tre anni con le seguenti: non più di cinque anni;

- 1. 19.** Pampo, Ascierto.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: , fatti salvi i diritti acquisiti per tutti coloro che avevano terminato di versare i contributi prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.

- 1. 5.** Prestigiacomo, Ascierto.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Sono fatti salvi i trattamenti in godimento alla data del 1º gennaio 1999 con riassorbimento dei futuri miglioramenti.

- 1. 6.** Santori, Gazzara, Taborelli, Prestigiacomo.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. All'articolo 22, comma 11, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il secondo periodo è soppresso.

- 1. 20.** Michielon, Pagliarini, Covre, Grugnetti.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. All'articolo 22, comma 11, secondo periodo, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, le parole: « del 5 per cento annuo » sono sostituite dalle seguenti: « dell'interesse legale annuo ».

- 1. 21.** Michielon, Pagliarini, Covre, Grugnetti.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. All'articolo 22, comma 11, secondo periodo, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono aggiunte, in fine, le parole: « in presenza dei requisiti di anzianità contributiva indicati nella colonna 2 della tabella B allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335 ».

- 1. 22.** Michielon, Pagliarini, Covre, Grugnetti.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. All'articolo 22, comma 11, secondo periodo, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono aggiunte, in fine, le parole: « a condizione che gli stessi lavoratori extracomunitari abbiano un'anzianità contributiva di almeno 5 anni ».

- 1. 23.** Michielon, Pagliarini, Covre, Grugnetti.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. I soggetti, che siano stati ammessi alla prosecuzione volontaria della contribuzione, hanno facoltà di richiedere la liquidazione dei contributi che risultino versati in loro favore presso forme di previdenza obbligatoria maggiorati del 5 per cento annuo.

- 1. 7.** Michielon, Pagliarini, Covre, Grugnetti.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. I soggetti, che siano stati ammessi alla prosecuzione volontaria della contribuzione, hanno facoltà di richiedere la liquidazione dei contributi che risultino versati in loro favore presso forme di previdenza obbligatoria maggiorati dell'interesse legale annuo.

1. 8. Michielon, Pagliarini, Covre, Grugnetti.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. Ai soggetti che abbiano prestato attività lavorativa è riconosciuta la facoltà di richiedere la liquidazione dei contributi che risultino versati in loro favore presso forme di previdenza obbligatoria maggiorati del 5 per cento annuo.

1. 9. Michielon, Pagliarini, Covre, Grugnetti.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. Ai soggetti che abbiano prestato attività lavorativa è riconosciuta la facoltà di richiedere la liquidazione dei contributi che risultino versati in loro favore presso forme di previdenza obbligatoria maggiorati dell'interesse legale annuo.

1. 10. Michielon, Pagliarini, Covre, Grugnetti.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. Ai soggetti, che siano stati ammessi alla prosecuzione volontaria della contribuzione, e alla data del 31 dicembre 1992 abbiano completati i versamenti di legge all'INPS, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, e successive modificazioni.

Conseguentemente, dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. All'onere derivante dall'attuazione del comma 5-bis si provvede mediante istituzione, a decorrere dall'esercizio finanziario 2001, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di un apposito fondo, da finanziare con stanziamenti da definire annualmente in sede di legge finanziaria.

1. 15. Michielon, Pagliarini, Covre, Grugnetti.

(A.C. 6250 - Sezione 2)

ORDINE DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

la proposta di legge n. 6250 eleva i limiti di reddito, cumulati con quelli del coniuge, entro i quali è ammessa l'integrazione al minimo, solo con riferimento ai soggetti ai quali, al 31 dicembre 1992, mancavano non più di tre anni al raggiungimento dell'età pensionabile;

rimangono pertanto esclusi da tale beneficio:

1) le lavoratrici dipendenti nate dopo il 31 dicembre 1940;

2) i lavoratori dipendenti e le lavoratrici autonome nati dopo il 31 dicembre 1935;

3) i lavoratori autonomi nati dopo il 31 dicembre 1930;

impegna il Governo

ad assumere con sollecitudine iniziative volte ad estendere gradualmente l'elevazione dei limiti di reddito entro cui è concessa l'integrazione al minimo anche nelle fasce di età escluse dalla proposta, apprestando allo scopo gli opportuni mezzi finanziari.

9/6250/1. Cordoni, Strambi, Bastianoni, Duilio, Gardiol, Loddo.

PROPOSTA DI LEGGE: GIANNATTASIO E LAVAGNINI: ISTITUZIONE DELL'ORDINE DEL TRICOLORE E CONFERIMENTO DELLA RELATIVA ONORIFICENZA AI COMBATENTI DELLA SECONDA GUERRA MONDIALE (2681)

(A.C. 2681 – sezione 1)

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

1. È istituito l'Ordine del Tricolore, comprendenti l'unica classe di cavaliere.
2. L'onorificenza che attesta l'appartenenza all'Ordine ha le caratteristiche di cui all'articolo 3.

(A.C. 2681 – sezione 2)

ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 2.

1. L'onorificenza è conferita a coloro che prestarono servizio militare, per almeno tre mesi, in zona di operazioni, anche a più riprese, nelle Forze armate italiane durante la guerra 1940-1945, o nelle formazioni armate partigiane o gapiste, regolarmente inquadrate nelle formazioni dipendenti dal Corpo volontari della libertà, ed ai combattenti della guerra 1940-1945, ai mutilati ed invalidi della guerra 1940-1945 fruienti di pensione di

guerra ed agli ex prigionieri o internati nei campi di concentramento o di prigionia.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 2.

Al comma 1, sostituire la parola: fruenti con la seguente: titolari.

2. 1. La Commissione.

(A.C. 2681 – sezione 3)

ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 3.

1. L'insegna dell'Ordine è costituita da una croce gigliata in bronzo con al centro il tricolore.

2. L'insegna è sostenuta da un nastro di seta della larghezza di millimetri trentasette, composta da una striscia verticale azzurra, fiancheggiata da due strisce verticali riportanti i colori della bandiera italiana.

3. I disegni e le misure dell'insegna e del nastro di seta sono riportati in apposito decreto del Ministro della difesa.

(A.C. 2681 - sezione 4)**ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 4.**

1. Il Capo dell'Ordine è il Presidente della Repubblica.

2. L'Ordine è retto da un consiglio composto da un tenente generale o da un ufficiale con grado corrispondente, presidente, da due generali e da un ammiraglio, in rappresentanza delle tre Forze armate, dal presidente nazionale dell'associazione dei combattenti della guerra di liberazione inquadrati nei reparti regolari delle Forze armate italiane che hanno partecipato alla guerra di liberazione, dal presidente nazionale dell'associazione dei combattenti e reduci e dal presidente nazionale dell'associazione dei partigiani d'Italia. Il funzionamento del consiglio di cui al presente comma non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato.

3. Il presidente ed i membri del consiglio dell'Ordine sono nominati dal Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa.

(A.C. 2681 - sezione 5)**ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 5.**

1. L'onorificenza dell'Ordine del Tricolore è conferita con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa.

2. Per ottenere l'onorificenza gli interessati devono presentare domanda al Ministero della difesa secondo le modalità

definite nel decreto di cui al comma 3 dell'articolo 3, allegando fotocopia autenticata della documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti dalla presente legge.

(A.C. 2681 - sezione 6)**ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEI PROPONENTI****ART. 6.**

1. Le domande ed i documenti occorrenti per ottenere i benefici previsti dalla presente legge sono esenti dall'imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo.

(A.C. 2681 - sezione 7)**ARTICOLO 7 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 7.**

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 10 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 7 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 7.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 20 miliardi per il 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per il medesimo anno dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

7. 1. (seconda riformulazione) La Commissione.

(A.C. 2681 - sezione 8)

ARTICOLO 8 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 8.

1. La presente legge entra in vigore il 1º gennaio 2000.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 8 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 8.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 8 – 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha efficacia a decorrere dal 1º gennaio 2001.

8. 1. (nuova formulazione) La Commissione.

(A.C. 2681 - sezione 9)

ORDINE DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

ad oltre 50 anni dalla fine della seconda guerra mondiale, nello spirito della pacificazione nazionale, è giusto dare riconoscimento a tutti coloro che – anche su fronti diversi – scelsero di combattere nel nome della difesa dell'Italia e dell'italianità;

in particolare nelle zone del confine orientale si sacrificarono a difesa dell'italianità di Trieste, Gorizia, dell'Istria, Fiume e Dalmazia, i militi della Repubblica sociale italiana,

impegna il Governo
a dare riconoscimento, tra le forze armate italiane, anche a quelle della RSI ai fini del conferimento dell'Ordine del tricolore.

9/2681/1 Menia, Mitolo.

DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DEI SEGUENTI ATTI INTERNAZIONALI ELABORATI IN BASE ALL'ARTICOLO K.3 DEL TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA: CONVENZIONE SULLA TUTELA DEGLI INTERESSI FINANZIARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE, FATTA A BRUXELLES IL 26 LUGLIO 1995, DEL SUO PRIMO PROTOCOLLO FATTO A DUBLINO IL 27 SETTEMBRE 1996, DEL PROTOCOLLO CONCERNENTE L'INTERPRETAZIONE IN VIA PREGIUDIZIALE, DA PARTE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE, DI DETTA CONVENZIONE, CON ANNESSA DICHIARAZIONE, FATTA A BRUXELLES IL 29 NOVEMBRE 1996, NONCHÉ DELLA CONVENZIONE RELATIVA ALLA LOTTA CONTRO LA CORRUZIONE NELLA QUALE SONO COINVOLTI FUNZIONARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE O DEGLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA, FATTA A BRUXELLES IL 26 MAGGIO 1997 E DELLA CONVENZIONE OCSE SULLA LOTTA ALLA CORRUZIONE DI PUBBLICI UFFICIALI STRANIERI NELLE OPERAZIONI ECONOMICHE INTERNAZIONALI, CON ANNESSO, FATTA A PARIGI IL 17 DICEMBRE 1997. DELEGA AL GOVERNO PER LA DISCIPLINA DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE E DEGLI ENTI PRIVI DI PERSONALITÀ GIURIDICA (APPROVATO DALLA CAMERA E ULTERIORMENTE MODIFICATO DAL SENATO) (5491-D)

(A.C. 5491 - sezione 1)

**ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLE COMMISSIONI**

ART. 11.

(Delega al Governo per la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli enti privi di personalità giuridica).

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo avente ad oggetto la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e delle società, associazioni od enti privi di personalità giuridica che non svolgono fun-

zioni di rilievo costituzionale, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere la responsabilità in relazione alla commissione dei reati di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 320, 321, 322, 322-bis, 640, secondo comma, numero 1), 640-bis e 640-ter, secondo comma, con esclusione dell'ipotesi in cui il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, del codice penale;

b) prevedere la responsabilità in relazione alla commissione dei reati relativi alla tutela dell'incolumità pubblica previsti dal titolo VI del libro secondo del codice penale;

c) prevedere la responsabilità in relazione alla commissione dei reati previsti

dagli articoli 589 e 590 del codice penale che siano stati commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative alla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro;

d) prevedere la responsabilità in relazione alla commissione dei reati in materia di tutela dell'ambiente e del territorio, che siano punibili con pena detentiva non inferiore nel massimo ad un anno anche se alternativa alla pena pecuniaria, previsti dalla legge 31 dicembre 1962, n. 1860, dalla legge 14 luglio 1965, n. 963, dalla legge 31 dicembre 1982, n. 979, dalla legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, dal decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, dal decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, e dal testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, approvato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;

e) prevedere che i soggetti di cui all'alinea del presente comma sono responsabili in relazione ai reati commessi, a loro vantaggio o nel loro interesse, da chi svolge funzioni di rappresentanza o di amministrazione o di direzione, ovvero da chi esercita, anche di fatto, poteri di gestione e di controllo ovvero ancora da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza delle persone fisiche menzionate, quando la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi connessi a tali funzioni; prevedere l'esclusione della responsabilità dei soggetti di cui all'alinea del presente comma nei casi in cui l'autore abbia commesso il reato nell'esclusivo interesse proprio o di terzi;

f) prevedere sanzioni amministrative effettive, proporzionate e dissuasive nei

confronti dei soggetti indicati nell'alinea del presente comma;

g) prevedere una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a lire cinquanta milioni e non superiore a lire tre miliardi stabilendo che, ai fini della determinazione in concreto della sanzione, si tenga conto anche dell'ammontare dei provventi del reato e delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente, prevedendo altresì che, nei casi di particolare tenuità del fatto, la sanzione da applicare non sia inferiore a lire venti milioni e non sia superiore a lire duecento milioni; prevedere inoltre l'esclusione del pagamento in misura ridotta;

h) prevedere che gli enti rispondono del pagamento della sanzione pecuniaria entro i limiti del fondo comune o del patrimonio sociale;

i) prevedere la confisca del profitto o del prezzo del reato, anche nella forma per equivalente;

l) prevedere, nei casi di particolare gravità, l'applicazione di una o più delle seguenti sanzioni in aggiunta alle sanzioni pecuniarie:

1) chiusura anche temporanea dello stabilimento o della sede commerciale;

2) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;

3) interdizione anche temporanea dall'esercizio dell'attività ed eventuale nomina di altro soggetto per l'esercizio vicario della medesima quando la prosecuzione dell'attività è necessaria per evitare pregiudizi ai terzi;

4) divieto anche temporaneo di contrattare con la pubblica amministrazione;

5) esclusione temporanea da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi, ed eventuale revoca di quelli già concessi;

6) divieto anche temporaneo di pubblicizzare beni e servizi;